

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie: onere della prova a carico del contribuente

di Marco Bargagli

Seminario di specializzazione

RIACCERTAMENTO DEL CONTRIBUENTE IN SEGUITO AD ACCERTAMENTO CON ADESIONE

[Scopri di più >](#)

Come noto, nell'ambito di una qualsiasi **attività di accertamento tributario**, le **indagini finanziarie** costituiscono uno strumento di grande rilevanza per il **contrastò dell'evasione fiscale**.

Sotto il **profilo procedurale**, l'adozione di tale strumento di indagine rientra nella **discrezionalità dei verificatori** i quali, tuttavia, devono avanzare la pertinente **richiesta di autorizzazione finalizzata all'acquisizione di copia dei conti correnti del contribuente**.

Giova ricordare che **l'autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzativo** (Direttore Centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate, ossia il Direttore Regionale) ovvero, per il **Corpo della Guardia di Finanza, il Comandante Regionale**, dovrà esplicitare le motivazioni che inducono i verificatori a ritenere necessario l'avvio dell'indagine bancaria.

In merito, la prassi amministrativa ha indicato le particolari ipotesi al ricorrere delle quali appare opportuno attivare le indagini bancarie, avuto riguardo alla **particolare insidiosità e gravità dei fenomeni di evasione da fronteggiare** (cfr. Comando Generale della Guardia di Finanza, circolare 1/2008, volume III, parte V – le indagini finanziarie – capitolo 2, pagina n. 26).

In particolare, è auspicabile adottare le indagini finanziarie nei seguenti casi:

- forme di **evasione totale o paratotale**;
- ipotesi di **omessa tenuta delle scritture contabili** o di loro tenuta in **maniera palesemente inattendibile**;
- i casi di **frode fiscale** e le altre fattispecie penali tributarie;
- le situazioni di **evidente e significativa sproporzione tra le manifestazioni di capacità contributiva e i redditi dichiarati dai contribuenti**.

A livello normativo, ai sensi dell'[articolo 32, comma 1, n. 2\) del D.P.R. 600/1973](#), gli **uffici delle**

imposte possono **invitare i contribuenti**, indicandone il motivo, a **comparire di persona** o per **mezzo di rappresentanti** per fornire **dati e notizie** rilevanti ai fini dell'**accertamento nei loro confronti**, anche con riguardo ai **rapporti ed alle operazioni bancarie** acquisiti da parte dell'Amministrazione finanziaria (ex [articolo 32, comma 1, n. 7 del D.P.R. 600/1973](#)).

I **dati e gli elementi** così acquisiti possono essere posti a base delle **rettifiche** e degli **accertamenti** tributari, se il contribuente non dimostra che **ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta** o che **non hanno rilevanza allo stesso fine**.

Con particolare riferimento al riparto **dell'onere della prova**, la giurisprudenza di merito e di legittimità si è già pronunciata nel tempo confermando il principio di carattere generale che **pone a carico del contribuente ispezionato** l'onere di dimostrare che **gli accrediti transitati sui propri conti correnti sono poi confluiti nella dichiarazione dei redditi**.

A tale fine si evidenziano, a titolo esemplificativo, alcuni **precedenti giurisprudenziali**:

- **Corte di cassazione, sentenza n. 10578 del 13.05.2011**

In presenza di accertamenti bancari, è **onere del contribuente** dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non devono essere recuperati a tassazione o perché **egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni** o perché **non sono fiscalmente rilevanti**, in quanto **non si riferiscono ad operazioni imponibili**;

- **Corte di cassazione, sentenza n. 25502 del 20.11.2011**

In tema di verifiche bancarie, l'articolo 32 D.P.R. 600/1973 prevede che l'onere probatorio della pretesa fiscale è soddisfatto mediante il semplice riferimento ai movimenti bancari in entrata e in uscita, rimanendo a **carico del contribuente l'onere di dimostrare l'estranchezza di detti movimenti alla materia imponibile**;

- **Corte di cassazione, sentenza n. 6595 del 15.03.2013; Corte di Cassazione, sentenza n. 20668 del 01.10.2014**

L'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuiti dalla Legge, le **risultanze dei conti correnti bancari intestati ai soci**, riferendo alla medesima società le operazioni ivi riscontrate, tenuto conto della **relazione di parentela tra quelli esistente idonea a far presumere, salvo facoltà di provare la diversa origine delle entrate**, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, nonché ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci;

- **Commissione tributaria regionale Lombardia, sentenza [355/45/2016](#)**

Il giudice tributario ha affermato il principio in base al quale **i movimenti risultanti dai conti correnti bancari intestati ai soci di una società in nome collettivo a ristretta base familiare**

possono essere riferiti alla stessa società senza dovere dimostrare ulteriori elementi rispetto al **mero legame familiare e societario intercorrente tra i vari soggetti**.

Più di recente, si cita **l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione**, pervenuto con l'ordinanza n. 24402/2022 pubblicata in data 05.08.2022.

Sullo specifico punto viene confermato il **consolidato approccio** espresso in *apicibus* da parte della Suprema Corte, secondo il quale qualora **l'accertamento effettuato dall'Amministrazione finanziaria** si basa su verifiche fiscali incentrate sulla disamina dei conti correnti bancari, **l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto**, ex articolo 32 D.P.R. 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, **determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente**.

Lo stesso, dovrà dimostrare, **“con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario”** che **gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale** (cfr. *ex multis* Corte di cassazione, sentenze nn. 22179/2008, 18081/2010, 15857/2016, 4829/2015).

Tale principio vale anche in **tema di Iva**, al fine di superare la **presunzione di imponibilità delle operazioni confluente nelle movimentazioni bancarie** posta a **carico del contribuente** dall'articolo 51, comma 2, numero 2, D.P.R. 633/1972.

In definitiva, **la presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito**, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, **non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo**, ma si estende alla **generalità dei contribuenti** (ex [articolo 38 D.P.R. 600/1973](#), riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche).

Di contro, le **operazioni bancarie di prelevamento** hanno valore presuntivo solo nei **confronti dei titolari di reddito di impresa**, mentre quelle di versamento valgono **nei confronti di tutti i contribuenti**, i quali possono **contrastarne l'efficacia** solo dimostrando che le stesse sono già **incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti** (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 29572/ 2018).